



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

*Urgente a mezzo posta elettronica certificata*

Ai Segretari generali e agli Ufficiali elettorali  
dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli  
**LORO SEDI**

Circolare n. 55 /Elett. 2024

Oggetto: Articolo 2 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Indicazioni sulle generalità personali della tessera elettorale.

L'articolo 2 del “Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente” approvato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, disciplina le caratteristiche della tessera elettorale e indica i dati che la stessa deve riportare.

In particolare, il comma 2, lettera a), del già menzionato articolo dispone che la tessera contiene il nome e il cognome del titolare; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito.

In ordine alla indicazione del cognome maritale negli atti del procedimento elettorale, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali aveva già avuto modo di pronunciarsi con la circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986, fornendo le coordinate interpretative e applicative del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali.

Infatti, con riferimento all'art. 5, primo comma, lettera a), del citato testo unico, la circolare in questione, al paragrafo 34, precisa che per le donne l'indicazione nelle liste elettorali del cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito preceduto dall'indicazione “in” o “cgt.” ovvero “ved.”, a seconda dei casi, è da ritenersi necessaria in quanto “*In occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali (rectius, tessere elettorali, a seguito dell'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 299/2000) per la mancata indicazione, sugli stessi, dei dati in parola, il che non ha permesso la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito*”.

All'epoca, la disposizione in esame trovava, dunque, giustificazione nella finalità di una corretta e tempestiva individuazione dell'abitazione presso la quale consegnare il plico contenente la tessera elettorale.

La medesima finalità è all'origine della prassi in base alla quale l'art. 2, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 299/2000 è stato generalmente interpretato nel senso della necessità



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

di inserire anche nella tessera elettorale il cognome del marito accanto a quello della donna da nubile, a prescindere dalla richiesta o, comunque, dal consenso della elettrici.

Secondo quanto rappresentato con la circolare n. 75/2024 della predetta Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, alla luce del mutato contesto storico e sociale a più di vent'anni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, la prassi sopra richiamata non appare più in linea con la lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l'elettorato attivo e, conseguentemente, è ragionevole aderire a un'interpretazione evolutiva della norma, in virtù della quale nelle tessere elettorali il cognome del marito dovrà essere riportato solo in caso di espressa richiesta da parte dell'elettrice.

Tanto si porta a conoscenza delle SS.LL., per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale  
Vice Prefetto  
(S. di Martino)